

Gazzetta ufficiale

C 183

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

11 maggio 2021

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 183/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 183/02	Tassi di cambio dell'euro — 10 maggio 2021	2
---------------	--	---

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 183/03	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla strategia in materia di cibersicurezza e sulla direttiva NIS 2.0 (Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)	3
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2021/C 183/04	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos	8
---------------	--	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 183/05	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	20
---------------	--	----

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 183/01)

Il 5 maggio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10215. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 maggio 2021

(2021/C 183/02)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2169	CAD	dollari canadesi	1,4743
JPY	yen giapponesi	132,31	HKD	dollari di Hong Kong	9,4504
DKK	corone danesi	7,4361	NZD	dollari neozelandesi	1,6673
GBP	sterline inglesi	0,86195	SGD	dollari di Singapore	1,6110
SEK	corone svedesi	10,1235	KRW	won sudcoreani	1 353,14
CHF	franchi svizzeri	1,0939	ZAR	rand sudafricani	17,0843
ISK	corone islandesi	150,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8045
NOK	corone norvegesi	10,0008	HRK	kuna croata	7,5415
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 189,26
CZK	corone ceche	25,591	MYR	ringgit malese	4,9984
HUF	fiorini ungheresi	357,26	PHP	peso filippino	58,247
PLN	zloty polacchi	4,5631	RUB	rublo russo	90,0154
RON	leu rumeni	4,9248	THB	baht thailandese	37,809
TRY	lire turche	10,0495	BRL	real brasiliano	6,3848
AUD	dollari australiani	1,5433	MXN	peso messicano	24,2464
			INR	rupia indiana	89,2585

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla strategia in materia di cibersicurezza e sulla direttiva NIS 2.0

(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Il 16 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 («la proposta»). Parallelamente, la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno pubblicato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale» («la strategia»).

Il GEPD sostiene pienamente l'obiettivo generale della strategia di assicurare una rete Internet globale e aperta con forti garanzie per affrontare i rischi per la sicurezza e per i diritti fondamentali, riconoscendo il valore strategico di Internet e della sua governance e rafforzando l'azione dell'Unione al riguardo, in un modello multipartecipativo.

Il GEPD accoglie pertanto con altrettanto favore l'obiettivo della proposta di introdurre modifiche sistemiche e strutturali all'attuale direttiva NIS al fine di coprire una più ampia gamma di soggetti in tutta l'Unione, con misure di sicurezza più rigorose, tra cui la gestione obbligatoria del rischio, norme minime e pertinenti disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione. A tal proposito, il GEPD ritiene necessario integrare pienamente le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione nel quadro globale dell'UE in materia di cibersicurezza per conseguire un livello uniforme di protezione, includendo esplicitamente le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione nell'ambito di applicazione della proposta.

Il GEPD sottolinea inoltre l'importanza di integrare la prospettiva della protezione della vita privata e dei dati nelle misure di cibersicurezza derivanti dalla proposta o da altre iniziative della strategia in materia di cibersicurezza, al fine di assicurare un approccio olistico e consentire la realizzazione di sinergie nella gestione della cibersicurezza e nella protezione delle informazioni personali trattate. È altrettanto importante che qualsiasi potenziale limitazione del diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata derivante da tali misure soddisfi i criteri di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, che sia realizzata mediante una misura legislativa e sia necessaria e proporzionata.

Il GEPD si attende che la proposta non miri a incidere sull'applicazione delle norme vigenti dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali, compresi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a controllare il rispetto di tali atti. Ciò significa che tutti i sistemi e i servizi di cibersicurezza coinvolti nella prevenzione, individuazione e risposta alle minacce informatiche dovrebbero essere conformi all'attuale quadro in materia di protezione della vita privata e dei dati. A tale riguardo, il GEPD ritiene importante e necessario stabilire una definizione chiara e univoca del termine «cibersicurezza» ai fini della proposta.

Il GEPD formula raccomandazioni specifiche per assicurare che la proposta integri correttamente ed efficacemente la normativa dell'Unione vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, anche coinvolgendo il GEPD e il comitato europeo per la protezione dei dati, ove necessario e istituendo meccanismi chiari per la collaborazione tra le autorità competenti nei diversi ambiti normativi.

Inoltre, le disposizioni sulla gestione dei registri di dominio di primo livello di Internet dovrebbero definire chiaramente l'ambito di applicazione e le condizioni regolamentari pertinenti. Anche il concetto di scansione proattiva dei sistemi informatici e di rete da parte dei CSIRT richiede ulteriori chiarimenti sulla portata e sui tipi di dati personali trattati. Si richiama l'attenzione sui rischi di possibili trasferimenti di dati non conformi connessi all'esternalizzazione dei servizi di cibersicurezza o all'acquisizione di prodotti per la cibersicurezza e alla relativa catena di approvvigionamento.

Il GEPD accoglie con favore l'invito a promuovere l'uso della cifratura, in particolare la cifratura end-to-end, e ribadisce la sua posizione sulla cifratura quale tecnologia critica e insostituibile per un'efficace protezione dei dati e della vita privata, la cui elusione priverebbe il meccanismo di qualsiasi capacità di protezione a causa del suo eventuale uso illecito e della perdita di fiducia nei controlli di sicurezza. A tal fine, è opportuno chiarire che nessuna disposizione della proposta dovrebbe essere interpretata come un'approvazione dell'indebolimento della cifratura end-to-end mediante soluzioni di «backdoor» o analoghe.

1. Introduzione e contesto

1. Il 16 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 ⁽¹⁾ («la proposta»).
2. Lo stesso giorno la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno emesso una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale» («la strategia») ⁽²⁾.
3. La strategia mira a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore della cibersicurezza e a migliorarne la resilienza e la risposta collettiva, nonché a costruire un'Internet globale e aperta con forti linee guida per affrontare i rischi per la sicurezza e per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini europei ⁽³⁾.
4. La strategia contiene proposte di iniziative normative, di investimento e politiche in tre settori di intervento dell'UE: 1) resilienza, sovranità tecnologica e leadership, 2) sviluppo delle capacità operative volte alla prevenzione, alla dissuasione e alla risposta e 3) promozione di un ciberspazio globale e aperto.
5. La proposta costituisce una delle iniziative normative della strategia, in particolare nel settore della resilienza, sovranità tecnologica e leadership.
6. Secondo la relazione, l'obiettivo della proposta è modernizzare il quadro giuridico esistente, vale a dire la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva NIS») ⁽⁴⁾. La proposta mira a basarsi e abrogare l'attuale direttiva NIS, che è stata il primo strumento legislativo a livello dell'UE sulla cibersicurezza, e prevede misure giuridiche volte a incrementare il livello complessivo di cibersicurezza nell'Unione. La proposta tiene conto della crescente digitalizzazione del mercato interno avvenuta negli ultimi anni e del panorama in rapida evoluzione delle minacce alla cibersicurezza, fenomeni amplificati dall'inizio della crisi legata alla COVID-19. La proposta mira ad affrontare diverse carenze individuate nella direttiva NIS e ad aumentare il livello di ciberresilienza di tutti i settori, pubblici e privati, che svolgono una funzione importante per l'economia e la società.
7. Gli elementi essenziali della proposta sono i seguenti:
 - (i) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'attuale direttiva NIS aggiungendo nuovi settori sulla base della loro criticità per l'economia e la società;
 - (ii) rafforzamento dei requisiti di sicurezza per le imprese e i soggetti contemplati, imponendo un approccio di gestione del rischio che preveda un elenco minimo di elementi di sicurezza di base che devono essere applicati;
 - (iii) gestione della sicurezza delle catene di approvvigionamento e delle relazioni con i fornitori, imponendo alle singole imprese di affrontare i rischi di cibersicurezza nelle catene di approvvigionamento e nelle relazioni con i fornitori;
 - (iv) rafforzamento della cooperazione tra le autorità degli Stati membri e le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione nella gestione delle attività connesse alla cibersicurezza, compresa la gestione delle crisi di cibersicurezza.
8. Il 14 gennaio 2021 il GEPD ha ricevuto una richiesta di consultazione formale da parte della Commissione europea sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148».

3. Conclusioni

77. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni.

Per quanto riguarda la strategia in materia di cibersecurity

- tenere conto del fatto che il primo passo per attenuare i rischi per la protezione dei dati e la vita privata associati alle nuove tecnologie per il miglioramento della cibersecurity, come l'IA, consiste nell'applicare i requisiti in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che contribuiranno a integrare le garanzie adeguate, quali la pseudonimizzazione, la cifratura, l'esattezza dei dati, la minimizzazione dei dati, nella progettazione e nell'uso di tali tecnologie e sistemi;
- tenere conto dell'importanza di integrare la prospettiva della protezione della vita privata e dei dati nelle politiche e nelle norme in materia di cibersecurity nonché nella gestione tradizionale della cibersecurity, al fine di garantire un approccio olistico e consentire sinergie alle organizzazioni pubbliche e private nella gestione della cibersecurity e nella protezione delle informazioni che trattano senza inutili moltiplicazioni di sforzi;
- valutare e pianificare l'utilizzo delle risorse da parte delle IUE per rafforzare la loro capacità di cibersecurity, anche nel pieno rispetto dei valori dell'UE;
- tenere conto delle dimensioni della protezione della vita privata e dei dati nella cibersecurity investendo in politiche, prassi e strumenti in cui la prospettiva della protezione della vita privata e dei dati sia integrata nella gestione tradizionale della cibersecurity e che preveda garanzie efficaci in materia di protezione dei dati nel trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di cibersecurity.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della strategia e della proposta per le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione

- tenere conto delle esigenze e del ruolo delle IUE affinché siano integrate in questo quadro globale della cibersecurity a livello dell'UE come entità che godono dello stesso elevato livello di protezione di quelle degli Stati membri;
- includere esplicitamente le istituzioni, gli uffici, gli organi e le agenzie dell'Unione nell'ambito di applicazione della proposta.

Per quanto riguarda il rapporto con la normativa dell'Unione vigente in materia di protezione dei dati personali

- chiarire all'articolo 2 della proposta che la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, si applica a qualsiasi trattamento di dati personali che rientra nell'ambito di applicazione della proposta (invece che solo in contesti specifici); e
- chiarire inoltre in un considerando che la proposta non mira incidere sull'applicazione delle norme vigenti dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali, compresi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a controllare il rispetto di tali atti.

Per quanto riguarda la definizione di cibersecurity

- chiarire il diverso uso dei termini «cibersecurity» e «sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»; utilizzare il termine «cibersecurity» in generale e il termine «sicurezza delle reti e dei sistemi informativi» solo quando il contesto lo consente (ad esempio un contesto puramente tecnico, senza tenere conto dell'impatto anche sugli utenti dei sistemi e su altre persone).

Per quanto riguarda i nomi di dominio e i dati di registrazione («dati WHOIS»)

- specificare chiaramente cosa si intende per «informazioni pertinenti» per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto i TLD;
- chiarire in modo più dettagliato quali categorie di dati di registrazione del dominio (che non costituiscono dati personali) debbano essere oggetto di pubblicazione;
- chiarire ulteriormente quali soggetti (pubblici o privati) potrebbero costituire «legittimi richiedenti l'accesso»;

- chiarire se i dati personali in possesso dei registri TLD e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio per il TLD debbano essere accessibili anche a soggetti al di fuori del SEE e, in caso affermativo, stabilire chiaramente le condizioni, le limitazioni e le procedure per tale accesso, tenendo conto anche dei requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ove applicabile; e
- introdurre ulteriori chiarimenti in merito a cosa costituisca una richiesta «*legittima e debitamente giustificata*» in base alla quale è concesso l'accesso e a quali condizioni.

Per quanto riguarda la «scansione proattiva dei sistemi informatici e di rete» da parte dei CSIRT

- definire chiaramente i tipi di scansione proattiva che i CSIRT possono essere invitati a effettuare e individuare le principali categorie di dati personali interessati nel testo della proposta.

Per quanto riguarda l'esternalizzazione e la catena di approvvigionamento

- tenere conto delle caratteristiche che consentono l'efficace attuazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nella valutazione delle catene di approvvigionamento per la tecnologia e i sistemi di trattamento dei dati personali;
- tenere conto di requisiti specifici nel paese di origine che potrebbero rappresentare un ostacolo al rispetto della normativa dell'UE in materia di protezione della vita privata e dei dati nella valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento dei servizi, dei sistemi o dei prodotti TIC;
- includere nel testo normativo la consultazione obbligatoria del comitato europeo per la protezione dei dati al momento di definire le suddette caratteristiche e, se necessario, nella valutazione settoriale e coordinata dei rischi di cui al considerando 46;
- raccomandare di menzionare in un considerando che i prodotti open source per la cibersecurity (software e hardware), compresa la cifratura open source, potrebbero offrire la trasparenza necessaria per attenuare i rischi specifici della catena di approvvigionamento.

Per quanto riguarda la cifratura

- chiarire nel considerando 54 che nessuna disposizione della proposta dovrebbe essere interpretata come un'approvazione dell'indebolimento della cifratura end-to-end mediante soluzioni di «backdoor» o analoghe.

Per quanto riguarda le misure di gestione dei rischi di cibersecurity

- includere sia nel considerando sia nel dispositivo della proposta il concetto secondo cui l'integrazione della prospettiva della protezione della vita privata e dei dati nella tradizionale gestione dei rischi di cibersecurity assicurerà un approccio olistico e consentirà sinergie alle organizzazioni pubbliche e private nella gestione della cibersecurity e nella protezione delle informazioni che trattano senza inutili moltiplicazioni di sforzi;
- aggiungere nel testo normativo l'obbligo per l'ENISA di consultare il comitato europeo per la protezione dei dati in sede di elaborazione dei pareri pertinenti.

Per quanto riguarda le violazioni dei dati personali

- modificare il testo «entro un termine ragionevole» di cui all'articolo 32, paragrafo 1, in «senza indebito ritardo».

Per quanto riguarda il gruppo di cooperazione

- includere nel testo normativo la partecipazione del comitato europeo per la protezione dei dati al gruppo di cooperazione, tenendo conto del legame tra il compito di tale gruppo e il quadro in materia di protezione dei dati.

Per quanto riguarda la giurisdizione e la territorialità

- chiarire nel testo normativo che la proposta non incide sulle competenze delle autorità di controllo della protezione dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati;

- fornire una base giuridica completa per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di controllo, ciascuna nel rispettivo ambito di competenza; e
- chiarire che le autorità competenti di cui alla proposta dovrebbero essere in grado di fornire alle autorità di controllo competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni ottenute nel contesto di audit e indagini sul trattamento di dati personali e includere una base giuridica esplicita a tal fine.

Bruxelles, 11 marzo 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

(¹) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/114, COM(2020) 823 final.

(²) La strategia dell'UE in materia di cibersecurity per il decennio digitale, JOIN(2020) 18 final.

(³) Cfr. capitolo I. INTRODUZIONE, pag. 5 della strategia.

(⁴) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica
popolare cinese ed estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos**

(2021/C 183/04)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 12 febbraio 2021 da Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34 e 8305 10 00 35). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione ⁽³⁾, ed esteso dai regolamenti (CE) n. 1208/2004 e (CE) n. 33/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ alle importazioni spedite dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari, rispettivamente, del Vietnam e della Repubblica democratica popolare del Laos.

⁽¹⁾ GU C 331 del 7.10.2020, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1). Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.1. *Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping*

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC ⁽⁵⁾. Il richiedente fa riferimento in particolare a distorsioni quali tariffe differenziate o preferenziali per le materie prime, e a distorsioni in termini di altri fattori produttivi materiali, terreni, energia e manodopera.

Il richiedente fa inoltre riferimento allo studio del 2017 commissionato dalla Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v. intitolato *Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry* ⁽⁶⁾ e ai regolamenti che istituiscono misure provvisorie sui fogli di acciai inossidabili laminati a caldo ⁽⁷⁾ e sugli estrusi di alluminio ⁽⁸⁾.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l'esportazione nell'Unione.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁹⁾.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2. *Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste stabili in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e/o i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e/o sul livello dei prezzi praticati, che hanno compromesso l'andamento generale dell'industria dell'Unione.

Inoltre, in ogni caso, il richiedente ha anche fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di sostanziali capacità inutilizzate dei produttori esportatori della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione. A tale proposito il richiedente sostiene che il pregiudizio sarebbe in ultima analisi eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste fossero lasciate scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations*, del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

⁽⁶⁾ https://eurometaux.eu/media/1624/study_analysis-of-market-distortions-in-china.pdf

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8).

⁽⁹⁾ I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), entrato in vigore l'8 giugno 2018, ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione. La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso ⁽¹¹⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1. *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2. *Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta*

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda ⁽¹²⁾ entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹³⁾.

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping*

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori ⁽¹⁴⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

⁽¹¹⁾ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316\(02\)X](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02)X)

⁽¹²⁾ Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (<http://trade.ec.europa.eu/tdi/>).

⁽¹³⁾ Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

⁽¹⁴⁾ Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2. Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nel paese interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso possibili paesi terzi rappresentativi per il paese interessato sono la Turchia e la Serbia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo del paese interessato un questionario.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

⁽¹⁵⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526).

5.4. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.4.1. *Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta*

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per i produttori noti dell'Unione o per i produttori rappresentativi dell'Unione, vale a dire per: IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémáru gyár Magyarország Kft e Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH.

I produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell'Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526).

5.5. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina ⁽¹⁷⁾.

5.7. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ⁽¹⁸⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un

⁽¹⁷⁾ In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

⁽¹⁸⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>

Indirizzi di posta elettronica:

Per questioni relative al dumping: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>).

12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

☐	Versione sensibile
☐	Versione consultabile dalle parti interessate
(barrare la casella corrispondente)	

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE
IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI MECCANISMI PER LA LEGATURA DI FOGLI ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE ED ESTESE AL VIETNAM E ALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA
POPOLARE DEL LAOS**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	
Sito web	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della propria società e il fatturato e il peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla RPC nel periodo dell'inchiesta di riesame (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020) di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli quali definiti nell'avviso di apertura. Indicare l'unità di peso utilizzata se diversa dalla tonnellata.

	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC		

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 183/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«PUISSEGUIN SAINT-EMILION»

PDO-FR-A0992-AM03

Data di comunicazione: 9.3.2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Zona geografica

La zona geografica ha subito modifiche redazionali volte a eliminare i riferimenti alle sezioni catastali. Viene inoltre fatto riferimento al codice geografico ufficiale.

Tale modifica non ha alcun impatto sulla zona geografica, in quanto meramente redazionale.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 1.6.

2. Zona di prossimità immediata

La zona di prossimità immediata è stata modificata al fine di correggere un'omissione involontaria. Al momento della fusione del comune di Puisseguin con il comune di Monbadon, la parte corrispondente a quest'ultimo comune non è stata infatti aggiunta alla zona di prossimità immediata. Viene inoltre fatto riferimento al codice geografico ufficiale.

Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 1.9.

3. Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.

Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

4. Riferimenti relativi alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale. Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome del prodotto**

Puisseguin Saint-Emilion

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP — Denominazione di origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

4. **Descrizione del vino (dei vini)**

Prodotti principalmente con il vitigno Merlot N, tali vini rossi sono potenti e rotondi, dal colore intenso e caratterizzati da aromi intensi di frutti rossi che sviluppano un bouquet complesso con l'invecchiamento.

L'invecchiamento in barrique, praticato di frequente, può apportare note tostate e vanigliate che arricchiscono il ventaglio di aromi e la struttura dei vini.

Tali vini presentano:

- un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %;
- un titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % dopo l'arricchimento;
- un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,30 g/l;
- un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	13,26
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	140

5. **Pratiche di vinificazione**5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

Arricchimento

Pratica enologica specifica

- Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.
- In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

Modo di coltivazione dei vigneti

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 5 500 ceppi per ettaro.

Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri né una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 0,50 metri.

La potatura è obbligatoria e va effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).

Le viti sono potate secondo le tecniche seguenti, che favoriscono la distensione e l'aerazione della vegetazione su un unico piano di palizzamento limitando al contempo il numero di grappoli:

- potatura a Guyot semplice o doppio;
- potatura a sperone (*corta*) a cordone di Royat o a ventaglio;
- potatura lunga (*aste*).

Ogni ceppo reca al massimo 12 gemme franche.

In ogni caso, è vietata la sovrapposizione dei capi a frutto (*aste*).

Irrigazione

Durante il periodo vegetativo della vite l'irrigazione può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vite e la buona maturazione dell'uva.

5.2. *Rese massime*

Vino rosso

65 ettolitri per ettaro

6. **Zona geografica delimitata**

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini hanno luogo sulla parte del territorio del comune di Puisseguin del dipartimento della Gironda (sulla base del codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020) che corrisponde al territorio di tale comune quale definito prima della sua fusione con il comune di Monbadon il 1 gennaio 1989 (decreto prefettizio del 10 novembre 1988).

7. **Varietà principale/i di uve da vino**

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Cot N - Malbec

Merlot N

8. **Descrizione del legame/dei legami**

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Puisseguin Saint-Emilion» è limitata a una parte del comune di Puisseguin, corrispondente a tale comune quale definito prima che si fondesse con il comune di Monbadon nel 1989. Questa zona si trova nel nord-est del dipartimento della Gironda, a 48 chilometri a nord-est di Bordeaux e a 10 chilometri a nord-est di Saint-Emilion, nel Libournais.

Alla confluenza di due fiumi, l'Isle e la Dordogna, i grandi suoli viticoli delle particelle delimitate della denominazione di origine controllata sono soprattutto calcarei e argillo-calcarei.

Il clima, come in generale nella Gironda, affacciata sull'Oceano Atlantico, è un clima temperato oceanico, con escursioni termiche moderate che favoriscono la coltivazione della vite. La posizione della zona geografica, nel nord-est della Gironda, conferisce a questo clima tratti continentali, percettibili sotto forma di temperature più elevate in estate e in autunno, che favoriscono la maturazione delle uve. Il clima oceanico, imprevedibile e accompagnato in alcuni anni da qualche depressione autunnale piovosa o, al contrario, da stagioni autunnali calde e molto soleggiate, è all'origine di un marcato effetto sulle annate.

Il vitigno Merlot N ha trovato in questi luoghi il proprio terreno d'elezione. Apprezza in particolare la freschezza e l'umidità del suolo caratterizzato da tessitura argillosa in cui matura bene.

Gli altri vitigni sono coltivati sui suoli con tessitura un po' più calda, sabbio-ghiaiosa o sabbio-argillosa, e ai suoli argillo-calcarei con una buona esposizione.

Il clima oceanico a tendenza continentale (estati calde, autunni miti e lunghi, inverni miti e generalmente secchi) favorisce una lenta maturazione delle uve.

La superficie parcellare delimitata comprende le particelle che, grazie alla tessitura del suolo o alla loro posizione topografica (dorso o pendio), sono caratterizzate da un buon drenaggio. Sono escluse le particelle con suoli prevalentemente idromorfi o con suoli sviluppati su argille e limi che presentano uno strato impermeabile a una profondità ridotta. Sono altresì escluse le particelle poste nei fondivalle con suoli che presentano segni di idromorfia ed esposti ai rischi del gelo primaverile.

Queste particelle, delimitate con precisione, consentono l'espressione ottimale dei vitigni locali, selezionati nel corso della storia per le loro capacità di conservazione e invecchiamento, a causa della necessità di trasportare i prodotti su lunghe distanze.

Al fine di assicurare un raccolto sufficiente, senza sovraccaricare i ceppi su suoli di cui è noto il potenziale produttivo, garantendo così la maturazione e la concentrazione ottimale dei frutti, la densità di impianto è elevata. L'utilizzo generalizzato del palizzamento, associato a un metodo di potatura rigoroso e al divieto di sovrapporre i capi a frutto, permette di assicurare una buona distribuzione delle uve vendemmiate e una superficie fogliare sufficiente alla fotosintesi per una migliore maturazione.

Le uve vendemmiate devono essere sane e la cernita è quindi obbligatoria al fine di eliminare le parti avariate, malate o non sufficientemente mature.

I vini sono invecchiati almeno fino alla primavera dell'anno successivo a quello della vendemmia, in quanto tale periodo è necessario a stabilizzarli, ad affinarli e a consentirne la migliore espressione prima della commercializzazione al consumatore.

I vini della denominazione «Puisseguin Saint-Emilion» sono vini rossi prodotti prevalentemente con il vitigno Merlot N, potenti e rotondi, dal colore intenso e caratterizzati da aromi intensi di frutti rossi che sviluppano un bouquet complesso con l'invecchiamento.

Negli assemblaggi, i vitigni Cabernet franc N e Cabernet-Sauvignon N apportano freschezza e struttura, aumentando di conseguenza il potenziale di invecchiamento dei vini e la loro complessità aromatica.

L'invecchiamento in barrique, praticato di frequente, può apportare note tostate e vanigliate che arricchiscono il ventaglio di aromi e la struttura dei vini.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux». Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 26 febbraio 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardès, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-

d'Armens, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, la parte del comune di Puisseguin corrispondente al territorio dell'ex comune di Monbadon prima della fusione con quest'ultimo il 1° gennaio 1989 e Libourne, per la parte del suo territorio delimitata a sud del torrente La Capelle e dal suo prolungamento fino alla strada comunale n. 28, da tale strada fino alla Dordogna e dai binari della linea Bordeaux–Bergerac.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT